



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 e seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTO il provvedimento DEC/VIA/692 del 4 febbraio 1991 con cui si esprime giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto di "Impianto di stoccaggio provvisorio e di eliminazione di rifiuti speciali e tossico-nocivi mediante trattamento chimico" in Comune di Leini (TO), località Lonna, presentato da Ecolinea S.r.l., con sede in Torino, strada comunale Bertolla all'Abbadia di Stura n.189;

VISTA la nota 11 febbraio 1991 dell'Assessore alla tutela ambientale della Regione Piemonte con cui si richiedono chiarimenti circa una delle prescrizioni contenute nel citato provvedimento DEC/VIA/692 e precisamente circa la previsione che "i soggetti pubblici competenti provvedano alla realizzazione di un'area di rispetto intorno all'impianto, per un raggio di circa 500 metri, atta ad impedire l'uso del suolo ai fini agricoli, onde prevenire eventuali inquinamenti dei prodotti agricoli ai

AS

W
ER

fini della salvaguardia della salute pubblica";

RILEVATO che la nota dell'assessorato regionale evidenzia che "l'applicazione di detta prescrizione - in via generale ed indefinita, senza riferimento a peculiarità del sito o dell'impianto - comporterebbe, nel caso concreto, obiettive difficoltà nella gestione dell'autorizzazione" mentre sarebbe più opportuno condizionare il provvedimento di vincolo, su una fascia di terreni circostanti, a specifiche colture che non interagiscano con la catena alimentare, attivando parallele azioni di monitoraggio;

RILEVATO che nel parere espresso dalla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale dell' 11 aprile 1990 circa tale specifica questione era considerata "auspicabile la realizzazione di un'area di rispetto intorno all'impianto, per un raggio di circa 500 metri";

PRESO ATTO che, a seguito della richiesta di precisazione della Regione Piemonte, la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, nella riunione del comitato di coordinamento del 18 febbraio 1991, ha precisato che tale richiesta possa interpretarsi nel senso di una raccomandazione per l'adozione di misure atte a conseguire l'arretramento a distanza di sicurezza degli usi del suolo connessi all'alimentazione umana per i quali non siano verificate le massime condizioni di sicurezza; al fine di garantire tali condizioni di sicurezza la Commissione ha pertanto proposto di richiedere la realizzazione intorno all'impianto di una congrua fascia di alberature ad alto fusto, con caratteristiche adeguate e l'adozione, a seguito del monitoraggio, di eventuali provvedimenti di limitazione d'uso dei suoli per una fascia più ampia, nonchè l'aggiornamento periodico degli eventuali provvedimenti;

RITENUTO di dover provvedere alla precisazione e modifica della prescrizione prima richiamata;



Il Ministro dell'Ambiente

DISPONE

- che la prescrizione di cui al DEC/VIA/692 del 4 febbraio 1991 in narrativa richiamata è così modificata:
 - sia realizzata intorno all'impianto una congrua fascia di alberature d'alto fusto con caratteristiche tali da contenere eventuali fenomeni di dispersione in atmosfera di inquinanti;
 - i soggetti pubblici competenti provvedano a:
 - adottare, a seguito delle prime risultanze dell'attività di sorveglianza e non oltre un anno dall'entrata in esercizio dell'impianto, i provvedimenti che si rendessero necessari per l'arretramento a distanza di sicurezza degli usi del suolo connessi all'alimentazione umana (orticoltura, cerealicoltura, produzione di foraggio, attività zootecniche, ecc.) per i quali non siano verificate le massime condizioni di sicurezza;
 - all'aggiornamento dei suddetti provvedimenti dopo un anno, e successivamente con periodicità da definirsi da parte della Regione, in relazione all'aggiornamento dei dati di monitoraggio;
 - alla comunicazione al Ministero dell'ambiente delle iniziative assunte, delle risultanze delle indagini e dei provvedimenti adottati;
- che restano ferme tutte le altre prescrizioni e disposizioni di cui al DEC/VIA/692 del 4 febbraio 1991;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Ecolinea S.r.l. ed alla Regione Piemonte, la quale provvederà a depositarlo, insieme al DEC/VIA/692, presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 10 agosto 1989 n. 377 ed a portarlo a conoscenza degli enti locali e delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 21 MAG. 1991

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

[Handwritten signature]

IL MINISTRO DEI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]
UP
2/2

[Handwritten mark]